



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**
Il Direttore

AIMN
**Associazione Italiana di Medicina
Nucleare e Imaging Molecolare**
Via Carlo Farini, 81,
20159 Milano MI
aimn@legalmail.it

**FNOMCeO - Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici-chirurghi e
degli Odontoiatri**
Via Ferdinando di Savoia 1
00196 Roma
segreteria@pec.fnomceo.it

Oggetto: Sistema per la registrazione e la comunicazione dei dati ai sensi del D.Lgs n.101/2020

Con la pubblicazione della comunicazione ISIN sulla Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2021 dell'operatività del sistema informatico per l'acquisizione di dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui materiali e rifiuti radioattivi, iniziano a decorrere i novanta giorni, secondo quanto disposto dal D.Lgs n.101/2020, entro i quali i soggetti e le imprese che detengono, producono o gestiscono dette sorgenti, materiali e rifiuti sono tenuti a registrarsi sul sistema informatico, denominato "STRIMS", tramite accesso all'apposita sezione del sito istituzionale di ISIN e comunicare, in via telematica, i dati richiesti.

Come noto, le strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive, sono esentate dagli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 101/20, nelle more dell'emanazione dell'accordo di cui al comma 4 del predetto articolo. I soggetti indicati devono, invece, rispettare gli obblighi previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 101/2020, relativamente alle sorgenti sigillate ad alta attività.

L'esenzione dagli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 101/20, non riguarda, inoltre, gli obblighi di comunicazione della spedizione dei rifiuti radioattivi eventualmente prodotti dalla manipolazione di materie radioattive. Le strutture sanitarie, pertanto, che conferiscono rifiuti radioattivi a soggetti autorizzati, sono tenute a registrarsi entro i novanta giorni dalla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale e trasmettere le relative comunicazioni.

Gli utenti possono effettuare la registrazione al sistema STRIMS accedendo, dal portale STRIMS <https://strims.isinucleare.it>, alla scrivania telematica esercenti nella quale sono disponibili anche video tutorial e risposte ai principali quesiti.

Si informa, inoltre, che, al fine di consentire agli utenti di testare le varie funzionalità prima di iniziare le comunicazioni sul sito ufficiale, è a disposizione un'area dimostrativa <https://demostrimsscrivania.isinucleare.it/>.

Con la presente comunicazione, Questo Ispettorato intende favorire il più possibile la diffusione di questa informativa con la collaborazione di Codeste Associazioni.



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**
Il Direttore

Eventuali richieste di ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere inviate al seguente indirizzo mail: isin.strims@isinucleare.it

Si ringrazia e con l'occasione si inviano i migliori saluti

Avv. Maurizio Pernice



PERNICE MAURIZIO
17.11.2021 14:23:45
UTC

Responsabile del procedimento Ing. M. Dionisi



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 231

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: ISIN - Sistema per la registrazione e la comunicazione dei dati ai sensi del D.Lgs n.101/2020.

Cari Presidenti,

Si trasmette per opportuna conoscenza la nota indicata in oggetto (all.n.1) con cui l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) segnala tra l'altro **che le strutture sanitarie pubbliche o private, studi odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive, sono esentate dagli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 101/20, nelle more dell'emanazione dell'accordo di cui al comma 4 del predetto articolo. L'esenzione dagli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 101/20, non riguarda, inoltre, gli obblighi di comunicazione della spedizione dei rifiuti radioattivi eventualmente prodotti dalla manipolazione di materie radioattive.**

Si rileva, infatti, che il D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, prevede all'art 48, comma 4, che "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con accordo da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'ISIN, sono stabilite le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN, limitatamente ai generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attività di cui al Titolo VIII".

Si invitano gli Ordini, nell'ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione in considerazione della rilevanza della fattispecie trattata.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE CAO
Raffaele Iandolo
24.11.2021
08:55:19
GMT+01:00

All.n.1



MF/CDL

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

**FILIPPO
ANELLI**

O = FNOMCEO
C = IT

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005